

LIFE GESTIRE 2020

Nature Integrated Management to 2020

Action C10

C10_ex situ agreement Fondazione WWF

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE WWF PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DELLE SPECIE DI ANFIBI PROTETTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CE HABITAT (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020) PRESSO LA RISERVA NATURALE E ZSC IT2050006 "BOSCO DI VANZAGO"



Abstract

The "Plan of priority interventions for the conservation of amphibians and reptiles" produced in Action A14, envisaged the creation of ex situ breeding and reproduction centers, to strengthen amphibian populations which are highly at risk, as *Pelobates fuscus insubricus*. The technical evaluation conducted identified the SAC Bosco di Vanzago, as the best solution for the creation of an ex situ reproduction center for *Pelobates fuscus insubricus*. With Deliberation 7270 of 07/11/2021 a scheme of collaboration between Regione Lombardia and Fondazione WWF has been approved, and the agreement has been signed on 14 november 2022.

The agreement foresees a contribution of 25.000 € of the LIFE funds of action C10 to Fondazione WWF for the set up (outdoor works for the creation of ponds and indoor structures including dedicated aquariums for 12.500 €) and management (technical and scientific management for the traslocation of individuals, day to day supervision of breeding activities at the center and reintroduction for , 12.500 €) of the breeding center for *Pelobates fuscus insubricus*, until the end of the project.



Regione Lombardia LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7270

Seduta del 07/11/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
GUIDO BERTOLASO
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE WWF PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DELLE SPECIE DI ANFIBI PROTETTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CE HABITAT (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020) PRESSO LA RISERVA NATURALE E ZSC IT2050006 "BOSCO DI VANZAGO"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

I Dirigenti Filippo Dadone Alessandra Norcini

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia LA GIUNTA

VISTI:

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, che ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che prevede in particolare il goal 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità che si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD);
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" che è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette" che prevede all'art. 9, comma 1, lettera a), il censimento del patrimonio naturale e ambientale e al comma 1, lettera c), la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione; all'art. 25 le norme per la gestione della Rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 31/03/2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", che all'art. 4 prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la d.G.R. n. 4967 del 29 giugno 2021 che ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.G.R. n. 5903/2016 che ha approvato la "Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia" e la d.G.R. n. 3582 del 21 settembre 2020 che ha approvato il "Prioritised Action Framework" della Regione Lombardia per il quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027, con le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000;



Regione Lombardia LA GIUNTA

- il progetto europeo "Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020" (LIFE IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020 e approvato con d.g.r. n. 4543/2015 coordinato da Regione Lombardia, che prevede specifiche azioni per la conservazione di anfibi e rettili di interesse comunitario;
- la d.G.R. 1922/2019 che ha approvato il Piano di interventi prioritari per la conservazione di anfibi e rettili prodotto nell'ambito del progetto LIFE GESTIRE2020 e che individua azioni di allevamento e riproduzione ex situ di specie di anfibi per successive attività di reintroduzione quale intervento concreto e urgente per la conservazione di talune specie di anfibi a rischio di conservazione, individuando in via preliminare alcuni possibili centri;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 è previsto un budget di progetto per la realizzazione di un centro di allevamento e riproduzione ex situ per gli anfibi di pianura (in particolare per le specie *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus*) e che la realizzazione di tale centro rappresenta un ulteriore tassello per la conservazione di tali specie, particolarmente impattate dai cambiamenti climatici e dalla crisi idrica verificatasi, a completamento delle attività regionali avviate per la tutela e il miglioramento di habitat idonei a ospitare popolazioni di anfibi particolarmente protetti;

VISTI gli approfondimenti tecnici condotti in ordine all'individuazione di ambiti ottimali per la realizzazione di tale centro, anche avvalendosi del supporto scientifico dell'Osservatorio regionale della Biodiversità, come da verbale agli atti della struttura Natura e Biodiversità, che in particolare hanno individuato nel sito Riserva Naturale e ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" un'area idonea alla collocazione di un tale centro;

VISTA la disponibilità e l'interesse di Fondazione WWF, che ha in gestione l'Oasi WWF e Riserva Naturale- ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago", ad ospitare, realizzare e gestire il centro presso la riserva stessa, espresso con la nota Prot. Fond. 091/2022 del 4/10/2022 (Protocollo regionale T1.2022.98991 del 26/09/2022) e l'ulteriore nota da parte dell'Ente Gestore dell'Oasi WWF e Riserva Naturale- ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" (Protocollo regionale T1.2022.0130381 del 13/10/2022) che riporta elementi a sostegno di tale disponibilità, quale la messa a disposizione di luoghi idonei e attrezzature;



Regione Lombardia LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di interesse realizzare un centro per la riproduzione ex situ di specie di anfibi particolarmente protette e di rilievo conservazionistico ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat presso la Riserva Naturale e ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago", di proprietà di Fondazione WWF;

VISTO lo schema di convenzione tra Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima e Fondazione WWF, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di approvare il suddetto schema di convenzione che prevede i reciproci impegni finalizzati alla realizzazione e gestione di un centro per la riproduzione ex situ delle specie di anfibi di interesse conservazionistico;

STABILITO che la convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dalle parti interessate, fino al termine del progetto LIFE GESTIRE2020 previsto al 31/12/2023;

RITENUTO che ai fini dell'attuazione della predetta convenzione, Regione Lombardia contribuisca alla copertura delle spese fino ad un massimo di € 25.000,00 con la seguente imputazione sui capitoli del bilancio regionale che presentano la necessaria copertura:

- € 12.500 sul capitolo 9.05.104.015517 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020- GESTIRE 2020, del bilancio di previsione 2022-2024, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2022, € 6.250 sul bilancio 2023;
- € 12.500 sul capitolo 9.05.203.015515 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020- GESTIRE 2020, del bilancio di previsione 2022-2024, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2022, € 6.250 sul bilancio 2023;

RITENUTO di dare mandato:

- al Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia di provvedere alla sottoscrizione della convenzione;
- al Dirigente competente della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia di provvedere all'adozione degli atti successivi e



Regione Lombardia LA GIUNTA

attuativi della stessa;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

VISTO il Risultato Atteso Ter 9.5.208 "Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità" del Programma Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale XI/64 del 10.07.2018;

VISTI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite e confermate:

1. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione WWF, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la realizzazione e la gestione di un centro per la riproduzione ex situ di specie di anfibi particolarmente protette e di interesse conservazionistico ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat presso la Riserva Naturale e ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago", di proprietà di Fondazione WWF;
2. di contribuire alla copertura delle spese con un contributo massimo di € 25.000,00 con la seguente imputazione sui capitoli del bilancio regionale:
 - € 12.500 sul capitolo 9.05.104. 015517 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020- GESTIRE 2020, del bilancio di previsione 2022-2024, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2022, € 6.250 sul bilancio 2023;
 - € 12.500 sul capitolo 9.05.203. 015515 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE



Regione Lombardia LA GIUNTA

RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020- GESTIRE 2020, del bilancio di previsione 2022-2024, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2022, € 6.250 sul bilancio 2023;

3. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1;
4. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia di provvedere all'adozione degli atti successivi e all'assunzione degli impegni di spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

5

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE WWF PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE *EX SITU* DI SPECIE DI ANFIBI PROTETTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE ALL.2 (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima rappresentata dal Direttore Generale Dario Fossati

Fondazione WWF Italia rappresentata dal Direttore Generale Alessandra Prampolini, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione sita in Roma, via Po 25/c, C.F. 97393950585 P.IVA 15920201009, d'ora in poi denominata: Fondazione WWF

PREMESSO CHE

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile prevede in particolare il GOAL 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. è il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 designa 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, si sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186;
- la Legge Regionale 31/03/2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", all'art. 4, prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la d.G.R. n.4967 del 29 giugno 2021 ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.G.R. n. 5903/2016 ha approvato la "Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia" e la d.G.R. n. 3582 del 21 settembre 2020 che ha approvato il "Prioritised Action Framework" della Regione Lombardia per il quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027, con le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000;

VISTO

- il progetto europeo "Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020" (LIFE IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, approvato con d.G.R. X/4543 del 10 dicembre 2015, coordinato da Regione Lombardia, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, e che prevede specifiche azioni volte alla conservazione degli anfibi e rettili protetti;
- la d.G.R. IX/1922 del 15 luglio 2019, che ha approvato il Piano di interventi prioritari per la conservazione di alcune specie di interesse conservazionistico di anfibi e rettili (azione A14 del progetto LIFE GESTIRE2020) che tra l'altro prevede interventi diretti sulla zoocenosi, ovvero l'allevamento e la riproduzione ex situ, al fine di incrementare la variabilità genetica per successive attività di reintroduzione di alcune specie, individuando in via preliminare alcuni possibili centri;
- che nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 Regione Lombardia ha previsto uno specifico budget di progetto per la realizzazione di centri di allevamento e riproduzione ex situ per gli anfibi;
- visti gli approfondimenti tecnici condotti dagli uffici, anche avvalendosi del supporto scientifico dell'Osservatorio regionale della Biodiversità, in ordine all'individuazione di ambiti ottimali per la realizzazione di tali centri, che in particolare hanno individuato nel sito Riserva Naturale e ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" un'area idonea alla collocazione di un tale centro;

VISTA la disponibilità e l'interesse di Fondazione WWF che ha in gestione l'Oasi WWF e Riserva Naturale- ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago", ad ospitare, realizzare e gestire il centro presso la riserva stessa, espresso con nota Prot. Fond. 091/2022 del 4/10/2022 (Protocollo regionale T1.2022.98991 del 26/09/2022);

VISTA altresì l'ulteriore nota da parte dell'Ente Gestore dell'Oasi WWF e Riserva Naturale- ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" (Protocollo regionale T1.2022.0130381 del 13/10/2022) che riporta che all'interno della Riserva, nell'ambito dell'Azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020, il WWF Italia ha già realizzato due pozze idonee alla stabulazione e allevamento di anfibi, ha realizzato con

proprie risorse vari interventi a favore di *Rana latastei*, ed è dotata di vasche e acquari che rende disponibili

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- le parti coinvolte concordano che solo un'azione improntata al coinvolgimento diretto e alla piena condivisione degli obiettivi del progetto LIFE GESTIRE2020 e delle azioni conseguenti possa costituire il presupposto per un'efficace azione di tutela della biodiversità e concordano che la realizzazione di un centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 possa contribuire ad incrementare la variabilità genetica delle specie e rinforzare le popolazioni per successive attività di reintroduzione e restocking e pertanto costituire un presupposto per una concreta ed efficace azione di conservazione di queste specie di anfibi particolarmente protette ai sensi dell'allegato II della Dir. 92/43/CE;

DATO ATTO che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione WWF per la realizzazione e la gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla realizzazione e gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020.

Art. 2 – Adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

1. supervisionare l'attuazione dei contenuti della presente convenzione;
2. contribuire alla copertura delle spese per la realizzazione del centro, fino ad un massimo di € 25.000,00, così suddivise:
 - a. fino a un massimo di € 12.500,00 in capitale per la realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus*, secondo quanto contenuto nella scheda "Indicazioni generali per la realizzazione del centro e costi" allegata al presente atto (allegato 1);
 - b. fino a un massimo di € 12.500,00 in corrente per l'avvio delle attività di gestione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus*;
3. eseguire, di concerto con Fondazione WWF, almeno un sopralluogo ex-ante la realizzazione del centro e almeno un sopralluogo ex-post, finalizzato alla verifica del buon andamento del progetto ed all'avvenuta realizzazione dell'intervento;

4. facilitare il contatto con Enti territoriali dell'area pianiziale padana e agevolarne le procedure amministrative e operative nell'ambito delle attività di conservazione degli anfibi, con particolare riferimento alle azioni di conservazione *ex situ* previste per *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus*, comprese la raccolta della risorsa biologica (uova/girini), l'allevamento in condizioni controllate presso il centro e il successivo rilascio in natura di girini/individui post metamorfosi ai fini di restocking della popolazione;
5. promuovere attività di ricerca e conservazione degli anfibi, anche nell'ambito del progetto LIFE GESTIRE2020 mediante il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia;
6. promuovere iniziative di comunicazione presso il territorio regionale, gli enti gestori e la Commissione Europea all'intervento in argomento e agli interventi realizzati e favorire la diffusione dei risultati delle azioni di conservazione di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* e di anfibi e rettili nell'ambito delle attività previste dall'azione E8;
7. valutare congiuntamente a Fondazione WWF il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che possano assicurare la sostenibilità futura del centro stesso in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5 anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020;

Art. 3 – Adempimenti di Fondazione WWF

Fondazione WWF si impegna a:

1. realizzare il centro per la riproduzione *ex situ* di *Rana latastei*, *Triturus carnifex* e *Pelobates fuscus insubricus* presso la Riserva Naturale e ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago" nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020, secondo quanto indicato nella scheda "Indicazioni generali per la realizzazione del centro e costi" allegata al presente atto (allegato 1), con l'utilizzo del contributo assegnato dalla Regione;
2. produrre un programma di attività del centro, da presentare a Regione, per le connesse attività di prelievo, allevamento e rilascio in natura, le eventuali attività di ricerca scientifica connesse nonché la formazione degli operatori nonché una relazione relativa all'attuazione del programma;
3. avviare la realizzazione del centro e successiva gestione secondo quanto predisposto dal programma prodotto, anche attraverso la messa a disposizione di mezzi, attrezzature e strutture nonché del proprio personale e di personale anche esterno qualificato in materia di conservazione di anfibi per la supervisione scientifica delle attività, con l'utilizzo dei fondi in conto corrente assegnati dalla Regione. Fondazione WWF potrà avvalersi della collaborazione di associazioni locali per l'attività di gestione e valorizzazione del centro, previa condivisione con la Direzione regionale competente;
4. effettuare la gestione ordinaria del centro e la necessaria manutenzione delle strutture realizzate, fino al 31/12/2023;
5. comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi trasformazione in atto, ovvero qualsiasi eventuale situazione possa compromettere la funzionalità dell'intervento;
6. garantire l'accesso alle aree per le attività di verifica previste dalla Regione;
7. garantire la gestione e la manutenzione del centro attraverso un programma di gestione a lungo termine a partire dal 2024 che individui altresì i contributi necessari ad assicurare la sostenibilità del centro in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5

anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020 e le relative fonti di finanziamento inclusi eventuali contributi ulteriori messi a disposizione da Regione Lombardia;

8. promuovere iniziative di comunicazione, previa informazione a Regione, relative agli interventi oggetto del presente accordo, nonché di sensibilizzazione e di educazione ambientale a favore della conservazione degli anfibi connesse alle attività del centro, anche con il supporto dei Tecnici Facilitatori, messi a disposizione dal progetto LIFE GESTIRE 2020, utilizzando fondi complementari a quelli messi a disposizione del progetto LIFE e in coordinamento con l'azione E8;
9. evidenziare, nelle modalità ritenute più idonee, che le iniziative sono realizzate nell'ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020 azione C10 "Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*", e finanziate dal Programma Life della Commissione Europea, apponendo i loghi di riferimento, senza i quali le spese non potranno essere riconosciute nell'ambito del Progetto medesimo, su apposita cartellonistica da affiggere nelle adiacenze delle aree di intervento, nonché su eventuali materiali di divulgazione prodotti ad hoc.

Art. 4 – Adempimenti di entrambe le parti

Entrambe le parti si impegnano a

- promuovere iniziative congiunte di divulgazione e disseminazione delle attività di conservazione svolte nell'ambito della presente convenzione, come previsto dall'azione E8 del progetto LIFE IP GESTIRE 2020;
- valutare congiuntamente il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che assicurino la sostenibilità futura del centro;

Art. 5 – Risorse finanziarie

Nell'ambito delle attività e finalità previste dalla presente convenzione, Regione Lombardia si impegna a contribuire alla copertura delle spese sostenute da Fondazione WWF fino ad un massimo di € 25.000,00, secondo quanto previsto nella tabella "sintesi costi complessivi" (allegato 1), così suddivise:

- a. fino a un massimo di € 12.500,00 per spese in conto capitale per la realizzazione del centro secondo quanto contenuto nella scheda "Indicazioni generali per la realizzazione del centro e costi" allegata al presente atto (allegato 1);
- b. fino a un massimo di € 12.500,00 in spese in parte corrente per l'avvio delle attività di gestione del centro;

Fondazione WWF svolgerà le attività della presente convenzione anche attraverso il proprio personale.

Le somme effettivamente spese risulteranno dalle relazioni che Fondazione WWF farà pervenire a Regione secondo le modalità indicati all'art.6.

Art. 6 - Modalità di erogazione delle risorse per la rendicontazione degli interventi

Per la realizzazione delle azioni della presente convenzione, Regione Lombardia contribuirà con risorse finanziarie che saranno corrisposte alla Fondazione WWF secondo le seguenti modalità:

1. 12.500, € di cui 6.250,00 € in conto capitale e 6.250,00 € in conto corrente alla presentazione, entro e non oltre il 30 novembre 2022, di una relazione tecnica contenente il progetto per l'implementazione del centro e il programma di gestione dello stesso incluse le attività di reintroduzione/restocking che si prevede di realizzare presso il centro;
2. 12.500, € di cui 6.250,00 € in conto capitale e 6.250,00 € in conto corrente alla presentazione, entro e non oltre il 30 novembre 2023, di una relazione tecnica contenente la rendicontazione delle opere e delle spese sostenute per la realizzazione del centro, le attività di gestione del Centro realizzate secondo il programma di gestione nell'anno 2023, comprendente una proposta per la gestione e la manutenzione del Centro oltre il termine del progetto LIFE GESTIRE2020 e a lungo termine, contenente anche una stima dei costi di manutenzione e gestione da realizzarsi nei cinque anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020, individuando le eventuali fonti di finanziamento;

Le richieste di pagamento dovranno riportare la dicitura “LIFE GESTIRE 2020 – Azione C10 – “Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis* – realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*” ed essere accompagnate dai giustificativi attestanti la spesa sostenuta (preventivi, incarichi assegnati ed acquisti effettuati, prove di pagamento) .

Regione provvederà al pagamento del contributo spettante entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste di pagamento.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti interessate, scade al 31/12/2023.

Per quanto riguarda le attività di realizzazione del centro ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato a Regione Lombardia, con cui si dovranno concordare, per sopravvenute esigenze debitamente documentate, eventuali proroghe per la scadenza dei termini di inizio e fine lavori, che comunque non potranno essere oltre il 31/12/2023, al fine di consentire la rendicontazione di spesa alla Commissione Europea nei tempi dovuti.

Art. 8 -Referenti

Per il corretto svolgimento e coordinamento delle attività previste sono individuati i referenti nelle persone di:

- per Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità: Alessandra Norcini;
- per Fondazione WWF; responsabile conservazione oasi WWF Francesco Marcone

Art. 9 –Obblighi delle parti e clausole risolutive

Le parti sottoscrittrici hanno l'obbligo di garantire il rispetto di quanto citato in precedenza.

Nel caso si verificasse l'inosservanza di alcuni degli obblighi a carico delle parti, per cause amministrative o naturali non prevedibili al momento della sottoscrizione, le parti dovranno valutare di concerto la miglior soluzione per addivenire all'individuazione delle possibili soluzioni.

Qualora la composizione non sia possibile, le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente accordo.

In caso di scioglimento dell'accordo ai sensi del presente articolo, saranno riconosciute le spese fino a quel momento sostenute da Fondazione WWF.

Art. 10 - Deroche e modifiche

Qualsiasi deroga o modifica alla presente convenzione dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le parti.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del progetto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al progetto ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Li.....

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Il Direttore

Li.....

La Fondazione WWF

Il Direttore

Li.....

Allegato 1- CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE WWF PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DI SPECIE DI ANFIBI PROTETTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE ALL.2 (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)

SINTESI COSTI COMPLESSIVI

Elenco delle spese in conto capitale e relativi costi:

ATTREZZATURA E MATERIALI CENTRO ANFIBI "BOSCO WWF DI VANZAGO"	prezzo unitario (euro) / unità di misura	quantità	totale in euro iva compresa
Impianto elettrico per illuminazione e alimentazione termostati, timer, lampade, ecc. di acquari e vasche	3.500 euro	1	3.500 euro
Lampade UV-C, timer, filtri, aeratori, pompe filtraggio, kit controlli acqua, ecc.	2.000 EURO	1	2.000 EURO
Impianto distribuzione idrica per acquari e vasche	1.500 euro	1	1.500 euro
Sistemazione locale con acquari e vasche (pavimentazione e isolamento soffitto)	3.000 euro	1	3.000 euro
Vasche decantazione e trattamento per utilizzo acqua condotta	600 euro	1	600 euro
Pompa a immersione elettrica per svuotamento acquari e vasche	100 euro	1	100 euro
Pastiglie per alimentazione (dotazione 3 anni)	500 euro	1	500 euro
		TOTALE	11.200 euro

ADATTAMENTO POZZA RIPRODUTTIVA PER ANFIBI IN STABULAZIONE PERMANENTE CENTRO ANFIBI "BOSCO WWF DI VANZAGO"	prezzo unitario (euro) / unità di misura	quantità	totale in euro iva compresa
Barriera perimetrale anti intrusione	700 euro	1	700 euro
Rete sovrastante pozza riproduttiva	600 euro	1	600 euro
		TOTALE	1.300 euro

TOTALE euro	12.500
------------------------	---------------

Elenco delle spese in conto corrente e relativi costi:

GESTIONE DEL CENTRO ANFIBI "BOSCO WWF DI VANZAGO"	prezzo unitario (euro) / unità di misura	quantità	totale in euro iva compresa
Manutenzione del Centro attraverso utilizzo di personale specializzato	9000 euro	1	9000 euro
Gestione tecnico amministrativa, supervisione scientifica del Centro attraverso utilizzo di personale specializzato	2500 euro	1	2500 euro
Attività di promozione e divulgazione del programma fornito dalla Regione Lombardia	1000 euro	1	1000
		TOTALE	12.500 euro

TOTALE euro	12.500
------------------------	---------------

Finalizzato, tutte le firme sono valide. Pannello firma

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del progetto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al progetto ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Li.....

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Il Direttore

Firmato da:
Gianfranco Prampolini
Cognome Prampolini
Nato da 22/04/1972 15:11:11 a 22/04/2024 11:00:00
Certificato emesso da: CN=Giuseppe Prampolini, CN=Regione Lombardia, CN=IT
Motivo: Agente il documento

Li.....

La Fondazione WWF

Il Direttore

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRA PRAMPOLINI
CN = ALESSANDRA PRAMPOLINI
C = IT

Li 11/11/2022

LIFE GESTIRE 2020

Nature Integrated Management to 2020

Action C10

C10_ex situ agreement parco dei colli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE IN LOMBARDIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DI BOMBINA VARIEGATA (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)



Abstract

The "Plan of priority interventions for the conservation of amphibians and reptiles" produced in Action A14, envisaged the creation of ex situ breeding and reproduction centers, to strengthen amphibian populations which are highly at risk, as *Bombina variegata*. The technical evaluation conducted identified the Maresana-Cà Matta structure, owned by the Parco Regionale dei Colli di Bergamo, as the best solution for the creation of an ex situ reproduction center for *Bombina variegata*. With Deliberation 5260 of 20/09/2021 a scheme of collaboration between Regione Lombardia and Parco Regionale dei Colli di Bergamo has been approved, and the agreement has been signed on 29 september 2021.

The agreement foresees a contribution of 25.000 € of the LIFE funds of action C10 to the park for the set up (outdoor works for the creation of ponds and indoor structures including dedicated aquariums for 12.500 €) and management (technical and scientific management for the traslocation of individuals, day to day supervision of breeding activities at the center and reintroduction for , 12.500 €) of the breeding center for *Bombina variegata*, until the end of the project.

The agreement also includes a regional contribution of 30.000 € (complementary funds) for the establishment of an Experimental Station for the study and conservation of amphibians in Lombardy to guarantee technical-scientific support to Lombardy territorial bodies in the development of conservation, study and monitoring actions of Lombardy's native amphibians.



Regione Lombardia LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5260

Seduta del 20/09/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **LETIZIA MORATTI** *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario **Enrico Gasparini**

Su proposta dell'Assessore **Raffaele Cattaneo**

Oggetto

ISTITUZIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE IN LOMBARDIA DEGLI ANFIBI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE E LE AZIONI DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE DI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale **Dario Fossati**

I Dirigenti **Filippo Dadone** **Alessandra Norcini**

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia LA GIUNTA

VISTI:

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, che ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che prevede in particolare il goal 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità che si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD);
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" che è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette" che prevede:
 - o all'art. 9, comma 1, lettera a), il censimento del patrimonio naturale e ambientale e al comma 1, lettera c), la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione, nonché al comma 2 la facoltà della Giunta Regionale di realizzare stazioni sperimentali locali;
 - o all'art. 25 le norme per la gestione della Rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 31/03/2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", che all'art. 4, prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la d.G.R. n.4967 del 29 giugno 2021 che ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.G.R. n. 5903/ 2016 che ha approvato la "Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia" e la d.G.R. n. 3582 del 21 settembre



Regione Lombardia LA GIUNTA

2020 che ha approvato il "Prioritised Action Framework" della Regione Lombardia per il quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027, con le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000;

- il progetto europeo "Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020" (LIFE IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020 e approvato con d.g.r. n. 4543/2015 coordinato da Regione Lombardia, che prevede specifiche azioni per la conservazione di anfibi e rettili di interesse comunitario;
- la d.G.R. 1922/2019 che ha approvato il Piano di interventi prioritari per la conservazione di alcune specie di interesse conservazionistico di anfibi e rettili (azione A14 progetto IP Gestire 2020), che tra l'altro prevede interventi diretti sulla zoocenosi, ovvero l'allevamento e la riproduzione ex situ, al fine di incrementare la variabilità genetica per successive attività di reintroduzione di alcune specie, individuando in via preliminare alcuni possibili centri;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'azione C10 del progetto IP Gestire 2020 è previsto un budget di progetto per la realizzazione di centri di allevamento e riproduzione ex situ per gli anfibi;

DATO atto che la valutazione tecnica condotta nell'ambito del progetto IP Gestire 2020 ha identificato come ottimale la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, per la realizzazione di un centro di riproduzione ex situ per anfibi (in particolare per la specie *Bombina variegata*);

DATO ATTO che l'istituzione di una Stazione Sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia consentirebbe di garantire il supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello sviluppo di azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia, l'attuazione di azioni formative, didattiche e divulgative, il coordinamento delle attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde e di gestione delle emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibie, essendo tali attività sinergiche e complementari alle attività di gestione del centro di riproduzione ex situ;

CONSIDERATA la disponibilità del Parco Regionale dei Colli di Bergamo a realizzare e gestire la struttura, anche oltre il termine del progetto, nonché a gestire una stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in



Regione Lombardia LA GIUNTA

Lombardia;

RITENUTO pertanto di istituire una stazione sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia e di realizzare un centro per la riproduzione ex situ della specie *Bombina variegata* di interesse conservazionistico, presso la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco stesso;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima e il Parco Regionale dei Colli di Bergamo, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto schema di accordo che prevede i reciproci impegni finalizzati alla realizzazione e gestione della stazione sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia e di un centro per la riproduzione ex situ della specie *Bombina variegata* di interesse conservazionistico;

STABILITO che l'accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dalle parti interessate, fino al termine del progetto LIFE GESTIRE2020 previsto al 31/12/2023;

RITENUTO che ai fini dell'attuazione del predetto accordo Regione Lombardia contribuisca alla copertura delle spese fino ad un massimo di € 55.000,00 con la seguente imputazione sui capitoli del bilancio regionale che presentano la necessaria copertura:

- € 12.500 sul capitolo 9.05.203.11635 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020- GESTIRE 2020, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2021, € 6.250 sul bilancio 2022;
- € 12.500 sul capitolo 9.05.104.11400 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2021, € 6.250 sul bilancio 2022;
- € 30.000 sul capitolo 9.05.104.10205 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO, così ripartiti: € 10.000 sul bilancio 2021, € 10.000 sul bilancio 2022, € 10.000 sul bilancio 2023;



Regione Lombardia LA GIUNTA

RITENUTO di dare mandato

- al Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- al Dirigente competente della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia di provvedere all'adozione degli atti successivi e attuativi dell'accordo;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

VISTO il Risultato Atteso Ter 9.5.208 "Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità" del Programma Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale XI/64 del 10.07.2018;

VISTI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite e confermate:

1. di istituire una stazione sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia presso la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco regionale dei Colli di Bergamo, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 86/83;
2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Parco regionale dei Colli di Bergamo, allegato e parte integrante della presente deliberazione, per la realizzazione e la gestione della stazione sperimentale di cui al punto 1 e di un centro per la riproduzione *ex situ* della specie *Bombina variegata*;
3. di contribuire alla copertura delle spese con un contributo massimo di € 55.000,00 con la seguente imputazione sui capitoli del bilancio regionale:
 - € 12.500 sul capitolo 9.05.203.11635 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI



Regione Lombardia LA GIUNTA

- RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020- GESTIRE 2020 che presenta la necessaria copertura, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2021, € 6.250 sul bilancio 2022;
- € 12.500 sul capitolo 9.05.104.11400 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI che presenta la necessaria copertura, così ripartiti: € 6.250 sul bilancio 2021, € 6.250 sul bilancio 2022;
 - € 30.000 sul capitolo 9.05.104.10205 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO che presenta la necessaria copertura, così ripartiti: € 10.000 sul bilancio 2021, € 10.000 sul bilancio 2022, € 10.000 sul bilancio 2023;
4. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 2;
 5. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia di provvedere all'adozione degli atti successivi e all'assunzione degli impegni di spesa;
 6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



BIODIVERSITÀ, RICCHEZZA
DELLA LOMBARDIA

LIFE14 IPE IT 018GESTIRE2020 - Nature Integrated Management to 2020 -
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ della Commissione Europea



www.naturachevale.it
biodiversita@regione.lombardia.it

LIFE IP GESTIRE 2020

Nature Integrated Management to 2020



LIFE14 IPE IT 018GESTIRE2020 - Nature Integrated Management to 2020 -
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ della Commissione Europea



Co-finanziato dalla Commissione Europea



LIFE14 IPE IT 018GESTIRE2020 - Nature Integrated Management to 2020 -
Lo strumento finanziario LIFE+ della Commissione Europea



Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE IN LOMBARDIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE *EX SITU* DI BOMBINA VARIEGATA (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)

(art. 15 L 241/90)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima rappresentata da

Parco Regionale Colli di Bergamo, (di seguito "Parco") rappresentata da

PREMESSO CHE

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile prevede in particolare il GOAL 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. è il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 designa 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186;
- la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette" che prevede:
 - all' art. 9, comma 1, lettera a), il censimento del patrimonio naturale e ambientale e al comma 1, lettera c), la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione, nonché al comma 2 la facoltà della Giunta Regionale di realizzare stazioni sperimentali locali;
 - all'art.25 le norme per la gestione della Rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 31/03/2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", all'art. 4, prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la d.G.R. n.4967 del 29 giugno 2021 che ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.G.R n. 5903/2016 che ha approvato la “Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia” e la d.G.R. n. 3582 del 21 settembre 2020 che ha approvato il “Prioritised Action Framework” della Regione Lombardia per il quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027, con le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000;
- il progetto europeo “Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020” (LIFE IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, approvato con d.g.r. X/4543 del 10 dicembre 2015, coordinato da Regione Lombardia, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, e che prevede specifiche azioni volte alla conservazione degli anfibi e rettili protetti;
- la d.g.r. IX/1922 del 15 luglio 2019 ha approvato il Piano di interventi prioritari per la conservazione di alcune specie di interesse conservazionistico di anfibi e rettili (azione A14 progetto IP Gestire 2020) che tra l’altro prevede interventi diretti sulla zoocenosi, ovvero l’allevamento e la riproduzione ex situ, al fine di incrementare la variabilità genetica per successive attività di reintroduzione di alcune specie, individuando in via preliminare alcuni possibili centri;
- nell’ambito dell’azione C10, il partner dell’azione WWF nel febbraio 2020 ha prodotto una specifica valutazione tecnica al fine di identificare la struttura più adeguata per l’allevamento ex situ di *Bombina variegata*, analizzando una serie di indicatori oggettivi di ubicazione, criteri strutturali, ambientali, di sicurezza, gestionali - tra cui la disponibilità di personale per la gestione del centro, anche oltre il termine del progetto Life, e la possibilità di svolgere presso il centro attività di sensibilizzazione;

- da tale valutazione è stata identificata la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco Regionale dei Colli di Bergamo come struttura con il punteggio di valutazione più elevato e rispondente a tutti i criteri analizzati, inclusa la disponibilità dell'ente a gestire il centro e quindi più rispondente alle necessità di realizzazione e gestione di un centro per l'allevamento e riproduzione di *Bombina variegata*, nonché per il suo mantenimento futuro;
- nell'ambito dell'azione C10 Regione Lombardia ha previsto uno specifico budget di progetto per la realizzazione di centri di allevamento e riproduzione ex situ per gli anfibi e pertanto parte del budget potrà essere destinato alla realizzazione del centro presso la struttura del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;

VISTA la disponibilità e l'interesse del Parco Regionale dei Colli di Bergamo ad ospitare, realizzare e gestire il centro per l'allevamento e riproduzione di *Bombina variegata* presso la struttura di Maresana- Cà Matta di proprietà del Parco stesso;

CONSIDERATA altresì la disponibilità del Parco alla gestione della struttura, anche oltre il termine del progetto LIFE stesso, e la possibilità di utilizzo della struttura anche ai fini di contribuire ad attività di divulgazione e informazione inerenti la conservazione degli anfibi, acquisita in fase di redazione della valutazione tecnica prodotta da WWF al fine di identificare la struttura più adeguata;

CONSIDERATO altresì:

- che Regione Lombardia con d.G.R. VII/20834 del 16/02/2005 ha istituito la "Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia", con competenza scientifica generale nel settore dello studio, della salvaguardia e della valorizzazione delle popolazioni anfibie di cui alla Legge regionale n.10 del 31 marzo 2008 allegato B: d.G.R. n. 7736 del 24 luglio 2008, con particolare attenzione per lo sviluppo di azioni di conservazione e valorizzazione degli anfibi autoctoni di Lombardia, gestita dalla Comunità Montana Val Cavallina, successivamente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, tramite specifiche convenzioni tra Regione Lombardia e la Comunità Montana stessa, di cui alle d.G.R. VII/20834/05 per il periodo 2005/2010, d.G.R. IX/1654/11 per il periodo 2011/2013, d.G.R. X/2737 del 28/11/2014 per il periodo 2014/2016, d.G.R. XI/6411 del 27/03/2017 per il periodo 2017/2019;
- che la DGR IX/1922 del 15/07/2019 ha approvato il "Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*" e contiene il programma degli interventi, le schede tecniche e le tipologie di intervento per singola specie, nonché le misure e gli interventi prioritari, da svolgersi anche in collaborazione con la Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia";
- che il 31.12.2019 è scaduta la predetta convenzione approvata con d.G.R. XI/6411 e che pertanto occorre provvedere all'individuazione del gestore della Stazione;
- che la L.R.28/2016 attribuisce ai parchi regionali un ruolo centrale e di riferimento per tutti gli interventi di gestione dell'ambiente, anche in specifico riferimento alla conservazione della biodiversità naturale e allo sviluppo della Rete Ecologica Regionale;
- che le finalità della Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia comprendono il supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello sviluppo di azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia previste anche dal Progetto life integrato Gestire 2020, organizzazione ed attuazione di attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi lombardi, il coordinamento delle attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde e di gestione

delle emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibie; tali attività sono sinergiche e complementari alle attività di gestione del centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 e pertanto l'affidamento della gestione della stazione sperimentale - area montana e pedemontana al Parco Regionale dei Colli di Bergamo costituisce elemento di ulteriore valorizzazione delle attività del centro stesso;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- le parti coinvolte concordano che solo un'azione improntata al coinvolgimento diretto e alla piena condivisione degli obiettivi del progetto LIFE GESTIRE IP 2020 e delle azioni conseguenti possa costituire il presupposto per un'efficace azione di tutela della biodiversità e concordano che la realizzazione di un centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 possa contribuire ad incrementare la variabilità genetica della specie e rinforzare la popolazione per successive attività di reintroduzione e restocking e pertanto costituire un presupposto per una concreta ed efficace azione di conservazione della specie protetta ai sensi dell'allegato II della Dir. 92/43/CE;
- le parti coinvolte concordano altresì che la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana da parte del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, nell'ambito della gestione del centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* possa contribuire a promuovere attività di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia dell'area montana e pedemontana previste anche dal Progetto LIFE Gestire 2020, nonché l'organizzazione ed attuazione di attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi, previste dall'azione E8 e pertanto, in modo sinergico alle azioni di conservazione, contribuire alla valorizzazione della biodiversità e alla sua conoscenza;

Dato atto che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e Parco Regionale Colli di Bergamo, per la realizzazione e la gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020 e per la gestione della stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo ha come oggetto la collaborazione finalizzata alla gestione della stazione sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi di cui agli allegati II e V della dir. 92/43/CE in Lombardia area montana e pedemontana e alla realizzazione e gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020.

Art. 2 – Adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

1. supervisionare l'attuazione dell'accordo;
2. contribuire alla copertura delle spese per la realizzazione del presente accordo, fino ad un massimo di € 55.000,00, secondo quanto previsto nella tabella costi complessivi (allegato 1), così suddivise:
 - a. fino a un massimo di € 25.000,00 per la realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*, la sua manutenzione e la sua gestione secondo la scheda “- Indicazioni generali per la realizzazione del centro” allegata al presente atto (allegato 2) di cui € 12.500,00 in capitale per la realizzazione e la manutenzione e € 12.500,00 in corrente per la sua gestione, secondo quanto previsto nella scheda “Tabella stima costi realizzazione centro riproduzione *ex situ* *Bombina variegata*” (allegato 3);
 - b. fino a un massimo di € 30.000,00 in conto corrente per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibii in Lombardia - area montana e pedemontana, secondo quanto previsto nella scheda “Tabella stima costi complessivi” (allegato 1);
3. eseguire, di concerto con il Parco, almeno un sopralluogo *ex-ante* la realizzazione del centro e almeno un sopralluogo *ex-post*, finalizzato alla verifica del buon andamento del progetto ed all'avvenuta realizzazione dell'intervento;
4. facilitare il contatto con Enti territoriali dell'area montana e pedemontana e agevolarne le procedure amministrative e operative nell'ambito delle attività di conservazione degli anfibii, con particolare riferimento alle azioni di conservazione *ex situ* previste per *Bombina variegata*, comprese la raccolta della risorsa biologica (uova/girini), l'allevamento in condizioni controllate presso il centro e il successivo rilascio in natura di girini/individui post metamorfosi ai fini di restocking della popolazione;
5. svolgere funzioni di indirizzo e supporto anche mediante l'approvazione di linee guida che saranno proposte dal comitato scientifico della Stazione sperimentale a seguito dei risultati dell'attività scientifica di monitoraggio e ricerca;
6. supportare l'attività della Stazione sperimentale mediante il coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia dell'area montana e pedemontana, al fine di ottimizzare il lavoro di ricerca della stazione sperimentale;
7. promuovere attività di ricerca e conservazione degli anfibii, anche in collaborazione con il partner dell'azione WWF mediante il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette presenti in Lombardia e territorialmente competenti;
8. promuovere iniziative di comunicazione presso il territorio regionale, gli enti gestori e la Commissione Europea relative al presente Accordo di collaborazione e agli interventi realizzati e favorire la diffusione dei risultati delle azioni di conservazione di *Bombina variegata* e di anfibii e rettili nell'ambito delle attività previste dall'azione E8;
9. utilizzare le informazioni acquisite dalla Stazione per aggiornare i dati dell'Osservatorio della Biodiversità;

10. valutare congiuntamente al Parco il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che possano assicurare la sostenibilità futura del centro stesso in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5 anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020;

Art. 3 – Adempimenti del Parco

Il Parco si impegna a:

- 1) per quanto riguarda la realizzazione e l'avvio della gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*:
 1. realizzare il centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* presso l'area di Maresana-Cà Matta nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020, secondo quanto indicato nella scheda contenente le "indicazioni per la realizzazione del centro" di cui all'allegato 2 del presente atto, con l'utilizzo dei fondi in conto capitale assegnati dalla Regione, di cui alla scheda "dettaglio costi realizzazione centro riproduzione *ex situ* *Bombina variegata*" in allegato 3;
 2. produrre annualmente un programma di attività del centro per la gestione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* e per le connesse attività di prelievo, allevamento e rilascio in natura, le eventuali attività di ricerca scientifica connesse nonché la formazione degli operatori nonché una relazione relativa all'attuazione del programma;
 3. avviare la gestione del centro per consentire l'allevamento di *Bombina variegata* presso la struttura, entro il 31 maggio 2022, e secondo quanto predisposto dal programma prodotto, anche attraverso la messa a disposizione di mezzi, attrezzature e strutture nonché del proprio personale e di personale anche esterno qualificato in materia di conservazione di anfibi per la supervisione scientifica delle attività, con l'utilizzo dei fondi in conto corrente assegnati dalla Regione, secondo la scheda "stima costi realizzazione centro riproduzione *ex situ* *Bombina variegata*" in allegato 3. L'attività di gestione e valorizzazione del centro può eventualmente essere svolta in collaborazione con associazioni locali, previa la definizione di accordi con il Parco;
 4. effettuare la gestione ordinaria del centro e la necessaria manutenzione delle strutture realizzate, per i due anni successivi alla fine dei lavori;
 5. comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi trasformazione in atto, ovvero qualsiasi eventuale situazione possa compromettere la funzionalità dell'intervento;
 6. garantire l'accesso alle aree per le attività di verifica previste dalla Regione;
 7. garantire la gestione e la manutenzione del Centro oltre il termine del progetto LIFE GESTIRE2020, attraverso un programma di gestione a lungo termine valutando congiuntamente a regione Lombardia il programma stesso, al fine di individuare le fonti di finanziamento che possano assicurare la sostenibilità futura del centro in termini di manutenzione e gestione per un orizzonte di almeno 5 anni successivi al termine del progetto LIFE GESTIRE2020;
 8. promuovere iniziative di comunicazione relative agli interventi oggetto del presente accordo, nonché di sensibilizzazione e di educazione ambientale a favore della conservazione degli anfibi connesse alle attività del centro, anche con il supporto dei Tecnici Facilitatori, messi a disposizione dal progetto LIFE GESTIRE 2020, utilizzando fondi complementari a quelli messi a disposizione del progetto LIFE e in coordinamento con l'azione E8;

9. evidenziare, nelle modalità ritenute più idonee, che le iniziative sono realizzate nell'ambito del progetto LIFE IP Gestire 2020 azione C10 "Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*", e finanziate dal Programma Life della Commissione Europea, apponendo i loghi di riferimento su apposita cartellonistica da affiggere nelle adiacenze delle aree di intervento, nonché su eventuali materiali di divulgazione prodotti ad hoc senza i quali le spese non potranno essere riconosciute nell'ambito del Progetto medesimo;
- 2) per quanto riguarda la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia:
1. nominare un Comitato Scientifico di coordinamento delle attività della stazione sperimentale, costituito da persone di provata competenza in gestione e conservazione degli anfibi;
 2. fornire supporto tecnico scientifico agli enti territoriali e agli enti gestori di aree protette o PLIS lombardi dell'area montana e pedemontana nello sviluppo di azioni di conservazione, valorizzazione e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia, anche in attuazione al "Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*" del progetto LIFE IP GESTIRE2020 di cui alla D.G.R. 1922 del 15/07/2019;
 3. coordinare le attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde dell'area montana e pedemontana, attraverso il coordinamento dei diversi gruppi di salvataggio attivi sul territorio regionale e la raccolta dei dati annuali relativi ai salvataggi su apposito database da trasmettere all'Osservatorio Regionale della Biodiversità della Lombardia;
 4. coordinare e gestire sul territorio regionale le emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibie;
 5. realizzare programmi di studio e gestione delle popolazioni di anfibi autoctoni di Lombardia, anche tramite la produzione di manuali tecnico/scientifici;
 6. organizzare ed attuare attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi lombardi e della loro valenza ecologica tramite corsi, seminari e incontri di studio, conferenze, pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 7. realizzare un centro di documentazione specializzato al fine di promuovere la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate, dei problemi di salvaguardia, delle normative vigenti e delle iniziative di conservazione promosse e/o attivate;
 8. organizzare mostre itineranti od altre forme espositive finalizzate alla valorizzazione eco museale degli anfibi autoctoni della Lombardia;

Art. 4 – Adempimenti di entrambe le parti

Entrambe le parti si impegnano a

- promuovere iniziative congiunte di divulgazione e disseminazione delle attività di conservazione svolte nell'ambito del presente Accordo, come previsto dall'azione E8 del progetto LIFE IP GESTIRE 2020;
- valutare congiuntamente il programma di gestione a lungo termine del Centro, al fine di individuare le fonti di finanziamento che assicuri la sostenibilità futura del centro;
- valutare congiuntamente il programma dettagliato delle attività che saranno svolte dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana;

Art. 5 – Risorse finanziarie

Nell'ambito delle attività e finalità previste dal presente Accordo, Regione Lombardia si impegna a contribuire alla copertura delle spese sostenute dal Parco fino ad un massimo di € 55.000,00, secondo quanto previsto nella tabella “sintesi costi complessivi” (allegato 1), così suddivise:

- fino a un massimo di € 25.000,00 per la realizzazione del centro, per la sua manutenzione e la sua gestione;
- fino a un massimo di € 30.000,00 per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana;

Il Parco contribuisce alle attività previste dal presente Accordo mediante la messa a disposizione del personale, dei materiali e dei mezzi a supporto dello svolgimento delle attività.

Le somme effettivamente spese risulteranno dalle relazioni che il Parco farà pervenire a Regione secondo le modalità indicati all'art.6. Per quanto concerne le spese di manutenzione, sarà cura del Parco chiedere alle ditte appaltatrici del servizio di presentare una fidejussione dell'importo necessario a coprire tali manutenzioni.

Art. 6 - Modalità di erogazione delle risorse per la rendicontazione degli interventi

Per la realizzazione delle azioni del presente Accordo, Regione Lombardia contribuirà con risorse finanziarie che saranno corrisposte al Parco secondo le seguenti modalità:

- 22.500 € entro e non oltre il 30 novembre 2021 alla presentazione di una relazione tecnica contenente:
 - a) Progetto preliminare con stima sommaria dei costi per la realizzazione del centro e programma di gestione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*;
 - b) Programma dettagliato delle attività che saranno svolte dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia fino al termine dell'accordo, incluso il cronoprogramma e una stima sommaria dei costi;
- 22.500 € entro e non oltre il 30 novembre 2022 alla presentazione di una relazione tecnica contenente:
 - a) la rendicontazione finale delle opere e delle spese sostenute per la realizzazione del centro comprensiva di attestazione che gli interventi effettuati di realizzazione del centro sono conformi alle specifiche progettuali, inclusiva di computo metrico consuntivo riferito al costo degli interventi che sono stati realizzati, redatto e sottoscritto dal Parco, fatture che attestino le spese sostenute relative all'intervento finanziato quietanziate, riportanti la dicitura “LIFE IP GESTIRE 2020 – Azione C10 – “Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di

Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis – realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*;

b) attività di gestione del Centro realizzate secondo il programma di gestione ;

c) proposta per la gestione e la manutenzione del Centro oltre il termine del progetto LIFE IP GESTIRE2020 e a lungo termine, contenente anche una stima dei costi di manutenzione e gestione da realizzarsi nei cinque anni successivi al termine del progetto LIFE IP GESTIRE2020, individuando le eventuali fonti di finanziamento;

d) la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2022 dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia;

– 10.000 € entro e non oltre il 30 novembre 2023 alla presentazione di una relazione tecnica contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2023 dalla Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia;

Le richieste di pagamento dovranno riportare due diciture distinte “LIFE IP GESTIRE 2020 – Azione C10 – “Realizzazione interventi per il miglioramento dello stato di conservazione di *Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis* – realizzazione del centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata*”, per le spese imputate al progetto LIFE GESTIRE 2020 e “Gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia” per quanto riguarda le spese imputate alla gestione della stazione, secondo il dettaglio riportato nella tabella costi (All.2).

Art. 7 – Durata

Il presente accordo, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti interessate, scade al 31/12/2023.

Per quanto riguarda le attività di realizzazione del Centro ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato a Regione Lombardia, con cui si dovranno concordare, per sopravvenute esigenze debitamente documentate, eventuali proroghe per la scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

Art. 8 –Obblighi delle parti e clausole risolutive

Le parti sottoscrittrici hanno l'obbligo di garantire il rispetto di quanto citato in precedenza.

Nel caso si verificasse l'inosservanza di alcuni degli obblighi a carico delle parti, per cause amministrative o naturali non prevedibili al momento della sottoscrizione, le parti dovranno valutare di concerto la miglior soluzione per addivenire all'individuazione delle possibili soluzioni.

Qualora la composizione non sia possibile, le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente accordo.

Anche qualora si verificassero cause ed eventi gravi e non prevedibili che incidano sull'attuazione del presente accordo, le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente accordo.

In caso di scioglimento dell'accordo ai sensi del presente articolo, saranno riconosciute le spese fino a quel momento sostenute dal Parco.

Art. 9 - Deroghe e modifiche

Qualsiasi deroga o modifica al presente accordo di collaborazione dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le parti.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del progetto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento,

alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al progetto ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Li.....

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Il Direttore

Li.....

Il Parco regionale dei Colli di Bergamo

Li.....

Allegato 1 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE IN LOMBARDIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DI BOMBINA VARIEGATA (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020) – sintesi costi complessivi

Descrizione capitolo	2021	2022	2023	TOTALE	note
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVE AL PROGETTO LIFE NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020- GESTIRE 2020	6.250,00 €	6.250,00 €	- €	12.500,00 €	spese in conto capitale per la realizzazione del centro (Progetto LIFE GESTIRE 2020)
TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.250,00 €	6.250,00 €	- €	12.500,00 €	spese in conto corrente per la gestione del centro (Progetto LIFE GESTIRE 2020)
TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	spese in conto corrente per la Gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia
	22.500,00 €	22.500,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €	

Allegato 2- ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE IN LOMBARDIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DI BOMBINA VARIEGATA (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)- indicazioni generali per la realizzazione del centro

Nell'ambito del Progetto LIFE14 IPE/IT000018 GESTIRE 2020 il “Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*” approvato con delibera D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1922 prevede la realizzazione di un centro di conservazione *ex situ* per *Bombina variegata* e altre specie di anfibi presenti nell'area alpina e prealpina lombarda al fine di incrementare la variabilità genetica delle specie e rinforzare la popolazione per successive attività di reintroduzione e restocking delle stesse. La definizione di dettaglio dell'assetto del centro viene definito tramite le diverse fasi di progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) e un programma di attività annuale di gestione del centro.

Le infrastrutture essenziali da realizzare per adempiere a tutte le funzioni e agli obblighi in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti nazionali e internazionali sulla conservazione *ex situ* sono elencate di seguito.

Elenco delle infrastrutture essenziali

Settori	Suddivisione degli spazi
Esterno	Struttura all'aperto chiusa da recinzione laterale e superiore con vasche separate e singolarmente recintate per l'allevamento dei girini in condizioni semi-naturali
	Area destinata alla realizzazione di un habitat acquatico e terrestre per ospitare il nucleo residente di <i>B. variegata</i>
Interno	Area Quarantena
	Area disinfezione materiali
	Area deposito materiali
	Area dedicata alla conservazione degli alimenti per gli anfibi
	Vasche allevamento alimenti vivi
	Laboratori
	Area per attività di sensibilizzazione e didattica

Il centro potrà essere utilizzato anche per attività collaterale di salvaguardia anfibi. I singoli interventi di emergenza in cui potrebbe essere richiesto l'uso della struttura devono seguire un iter a parte (procedure di valutazioni e autorizzative).

A tal fine il centro potrà prevedere degli spazi dedicati e differenziati da quelli dedicati alla conservazione di *B. variegata* e delimitati tramite apposite recinzioni, per minimizzare i rischi legati alla diffusione di patologie.

Per la realizzazione del centro si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- disposizioni in materia di benessere animale;
- aspetti di biosicurezza (rischi sanitari per la popolazione cattiva e diffusione di patologie in natura connessa ai rilasci);

- aspetti comportamentali e legati all'ecologia della specie e delle condizioni microambientali;
- fenomeni epigenetici che possono verificarsi in relazione alle modalità di allevamento, che possono determinare modificazioni ereditabili alle generazioni prodotte e a quelle successive una volta che gli individui sono rilasciati in natura.

Allegato 3- ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE IN LOMBARDIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DI BOMBINA VARIEGATA (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020- dettaglio costi realizzazione centro riproduzione ex situ Bombina variegata

Macrovoce	Tipologia di contributo		Stima costo totale
Realizzazione del centro			12.500,00 €
Allestimento struttura e vasche, inclusa progettazione	Capitale	Vasche, acquari e strutture connesse, lavatoio e impianto idrico, Componenti per sistema filtri/areazione, contenitori, reti a maglia fine per protezione vasche, rifugi artificiali per anfibii, lavatoio e impianto approvvigionamento idrico, vasche per esterno ed attrezzature connesse, strutture per esterno. Articoli per pulizia vasche, retini, pompette, alimentazione per gli anfibii. Inclusa Progettazione e Direzione lavori (indicazioni tecniche di come vanno realizzate zona allevamento interno e allevamento esterno, materiali (p.e. quali acquari/vasche e relative componenti) e consulenza in loco per installazione completa degli stessi	
Gestione del centro			12.500,00 €
Controlli sanitari ordinari	Corrente	Programma di attività e di gestione del centro, supporto tecnico/scientifico per prelievi/immissioni, attività di ricerca correlate, su problematiche allevamento/gestione, formazione operatori, ecc.	
Consulenza scientifica attività centro		Analisi chitridio: Controlli sanitari 1-2 x anno nella struttura. Controllo bi-triennale nei siti oggetto dei prelievi e dei rilasci	
Monitoraggio successo azioni ripopolamento in natura		Valutazione status popolazione: studio sia nei siti oggetto di prelievo che di rinforzo per valutazioni status popolazioni (stime abbondanze). studio per valutare status popolazioni oggetto di restocking tramite caratterizzazione molecolare.	



programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima

Il Direttore

.....

Il Parco regionale dei Colli di Bergamo

Il Direttore facente funzione

.....

Busta Crittografica
Generale:
Firma PTM (C):
ROTINA PIERLLIGI
DARIO FOSSATI
Altre informazioni

Dettagli

Parametro Valore

Documento CMS:

Status documento: Firmato elettronicamente

Nome file p7m:

\\r\local\GPS\GIUNTA\DATA\Area Direzione\Parchi e Rete Natura 2000\LIFE\IP GESTIRE 2020\AZIONI\C10 piano anfibio\Centro allevamento anfibio Bombina\accordo con parco dei colli di Bergamo\accordo con Pa

Impronta SHA1 (hex):

97 5C 2F F4 72 98 94 42 0D C4 78 13 42 3F 41 60 09 97 B8 05

Impronta SHA256 (hex):

67 37 E7 AF 41 E7 CD 10 FC 31 A5 A0 98 B4 8C E1 2E 8B FA P5 42 D7 C5 36 83 23 CB 6B 82 3D B2 F8

Contenuto:

Tipo documento:

Documento PDF

Nome file originale:

accordo con Parco dei Colli da sottoscrivere_firma rotini.pdf